



COMUNE DI LENOLA

DELIBERAZIONE N. 48/2023

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria ed in prima convocazione, in videoconferenza, con modalità mista, ai sensi del "Regolamento per la disciplina delle riprese audiovisive e videoconferenza delle sedute del Consiglio Comunale", approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 20 aprile 2021.

Seduta pubblica

OGGETTO: ART. 194 C.1, LETT. A) DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000 N. 267-RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO.

L'anno duemilaventitre addì dodici del mese di Settembre alle ore 18:00 nella sede comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte vennero convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano

S I N D A C O	PRE	ASS			
MAGNAFICO FERNANDO	SI				
C O N S I G L I E R I	PRE	ASS	C O N S I G L I E R I	PRE	ASS
1. GUGLIETTA ALESSIO	SI		7. MARROCCO SANDRO	SI	
2. VERARDI FRANCESCO		SI	8. NICELLI ROBERTO	SI	
3. TRANI BRUNO	SI		9. MUCCITELLI FEDERICA	SI	
4. PANNOZZO GIULIO		SI	10. MARROCCO EMILIA	SI	
5. SIMONE MAURO	SI		11. ANTOGIOVANNI MASSIMO	SI	
6. DE FILIPPIS ALESSANDRA	SI		12. MARROCCO SEVERINO	SI	
Tot.				11	2

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Claudia Greco;

Assume la Presidenza il Consigliere Massimo Antogiovanni nella sua qualità di Presidente del Consiglio che dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato al posto n. 6 dell'ordine del giorno;

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: 1. Alessandra De Filippis 2. Trani Bruno 3. Federica Muccitelli;

E' presente l' Assessore esterno: Marta Marrocco;

Illustra l'argomento il Consigliere Roberto Nicelli;

Uditi gli interventi che registrati su audio cassette e trascritti a mezzo del servizio di stenotipia, sono conservati agli atti del Comune e ancorchè non allegati materialmente al presente atto ne costituiscono parte integrante.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'articolo 162, comma 6;

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;*
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;*

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo;

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.;

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo”;

VISTO l'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente dispone:

“1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;*
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;*

2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori;

3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti.

Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse”;

ATTESO che il Ministero dell'Interno con circolare n. 21 del 20.09.1993 ha definito il debito fuori bilancio come *“un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabili, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui*

l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali. (...)”;

ATTESO, altresì, che nella medesima circolare sono stati individuati i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto, ossia *“quelli della certezza, cioè che esista effettivamente una obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente; quello della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico; quello della esigibilità, cioè il pagamento non sia dilazionato da termine o condizione”;*

RILEVATO che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- i vigenti principi contabili e la disciplina legislativa di cui al Titolo III/ Capo IV del D.Lgs. n. 267/2000, finalizzati alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbligano i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento di debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi e spese di giustizia;
- il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile/ finanziaria, che è maturato al di fuori delle normali procedure di programmazione e gestione delle spese (Corte dei Conti, Sez. controllo Friuli Venezia Giulia, n. 6/2005);
- con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, il Consiglio Comunale esercita una mera funzione ricognitiva e, in particolare, il compito demandato alla deliberazione è rappresentato in quello di accertare se il debito rientri in una delle tipologie individuate dalla norma, di individuare le risorse necessarie per farvi fronte, riconducendo così l'obbligazione all'interno della contabilità dell'Ente, preservando gli equilibri di bilancio;

VISTA la Relazione sul debito fuori bilancio a seguito della **SENTENZA n. 813/2023 pubbl. il 04/04/2023 RG n. 3516/2018 Repert. n. 1455/2023 del 04/04/2023 – il TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA Sezione Seconda**, predisposta dall'Ufficio competente, la quale allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che con la Sentenza n. 813/2023 pubbl. il 04/04/2023 RG n. 3516/2018 Repert. n. 1455/2023 del 04/04/2023 – il TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA Sezione Seconda ha così provveduto:

- a) Accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto accerta la responsabilità del Comune di Lenola convenuto nella causazione del sinistro per cui è causa;
- b) Condanna il Comune di Lenola in persona del Sindaco pro-tempore al pagamento a titolo di risarcimento del danno in favore dell'attrice F. M. della somma di € 17.131,50 oltre interessi legali come in motivazione nonché al rimborso delle spese di CTU come da decreto di liquidazione;
- c) Condanna il Comune di Lenola in persona del Sindaco pro-tempore a rimborsare le spese del presente giudizio, liquidate, in favore dell'attrice F. M. nella somma di € 264,00 per spese e di € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA.

PRESO ATTO CHE

- in data 05.06.2023 il Comune di Lenola ha presentato istanza di avvio del procedimento di mediazione ai sensi del D.lgs. 28/2010 e successive modifiche nei confronti di AIG EUROPE S.A. sottoscrittore della Polizza ILIE000083 in essere al momento del sinistro.
- con verbale RGM n. 3070-2023 del 31.07.2023 avanti l'Organo di Mediazione ADR Intesa srl presso la sede di Fondi (LT), Via Appia Lato Monte San Biagio km 118,700 n. 460 dinanzi al mediatore Dott. Vincenzo de Santis sono comparsi il Comune di Lenola in persona del Sindaco p.t. assistito dall'Avv. Simona Filograno e la AIG EUROPE S.A. (già EUROPE LIMITED) assistita dall'Avv. Raffaele Gagliardi per procura dell'Avv. Enrica Valeria Testi;
- con esito positivo del procedimento, le parti hanno conciliato la controversia in merito alla richiesta di pagamento delle somme di cui alla sentenza 813/2023 del Tribunale di Latina sono state accordate le seguenti modalità: il Comune di Lenola provvederà al versamento della somma di euro 6.000,00 (seimila/00) direttamente alla sig.ra M. F., mentre la restante somma di euro 22.243,03 sarà corrisposta dalla AIG EUROPE S.A.

CONSIDERATO che la vicenda sopra esposta rientra tra le ipotesi di debito fuori bilancio, previste dall'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;

CONSIDERATO il concreto rischio che la parte proceda con successivi atti giudiziari, che determinerebbero ancora maggior danno all'Ente;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'allegato parere rilasciato dall'Organo di revisione dell'Ente Prot. n. 7661 del 07.09.2023;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi resi per appello nominale

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e devono qui intendersi integralmente riportate e trascritte;

1. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla SENTENZA n. 813/2023 pubbl. il 04/04/2023 RG n. 3516/2018 Repert. n. 1455/2023 del 04/04/2023 – il TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA Sezione Seconda , per l'importo stabilito con verbale RGM n. 3070-2023 del 31.07.2023 avanti l'Organo di Mediazione ADR Intesa srl;
2. di dare atto che la copertura finanziaria riferita al suddetto debito di € **6.000,00** avverrà imputando la somma di € 6.000,00 sul Cap. 740/00 del corrente esercizio finanziario;
3. di demandare al Responsabile del Servizio la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione, nella misura riconosciuta;
4. di dare atto che il presente provvedimento non altera l'equilibrio di bilancio;
5. di trasmettere il presente provvedimento, unitamente alla relazione, alla competente Procura della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge n. 289/2002.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva e separata votazione unanime favorevole con voti resi per appello nominale

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000.

COMUNE DI LENOLA
PROVINCIA DI LATINA

IL REVISORE UNICO

Verbale n. 21 del 07.09.2023

COMUNE	
DI LENOLA	F. arrivato il
07 SET. 2023	
N. 7661	di Protocollo
Cat.	Classe. Fasc.

Oggetto: Parere sulla proposta di Consiglio Comunale di riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1, lett.a) del D.lgs. n.267/2000.

In data 06.09.2023 è stata trasmessa, ai fini del rilascio del parere di competenza ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 6, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per **oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lett.a) del D.lgs. 267/2000.**

PREMESSO che l'art. 194 del D.lgs. 267/2000 prevede che gli enti riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, ...;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai comuni 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

VISTA la documentazione istruttoria acquisita relativa alla sentenza 813/2023 del Tribunale di Latina pubblicata il 04.04.2023, redatta dal Responsabile degli Affari Generali ed il calcolo della somma da liquidare rimasta a carico del Comune di Lenola per € 6.000,00 da imputare al capitolo 740/00 del corrente esercizio finanziario;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili del Servizio ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n.267/2000i;

RITENUTO che, trattandosi di sentenza esecutiva, il Consiglio Comunale non abbia margini di apprezzamento discrezionali e possa esercitare lo stesso solo una funzione ricognitiva con presa d'atto finalizzata al mantenimento degli equilibri di bilancio non escludendo, però, la valutazione della necessità di eventuali atti di messa in mora, per danno erariale, nei confronti dei responsabili ai quali il debito fosse eventualmente riconducibile;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE al riconoscimento e relativo finanziamento del debito fuori bilancio in oggetto.

RACCOMANDA

L'osservanza, ai sensi dell'art. 23 della legge 27.12.2002, n. 289, dell'obbligo di trasmissione della deliberazione consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio e degli atti ad essa allegati alla Corte dei Conti, Procura Regionale del Lazio.

Il Revisore Unico
Dott. Antonio Di Giorgio

**Antonio
Di Giorgio**

Firmato digitalmente da Antonio Di Giorgio
DN: cn=J, o=DDCEC CASSINO/90024230600,
c=Antonio Di Giorgio,
dnQualifier=202250560276,
serialNumber=TINT-DGRNTN6716C0340,
sn=DI GIORGIO, givenName=ANTONIO,
title=Dottore Commercialista
Date: 2023.09.07 12:10:27 +02'00'

Letto e approvato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to MASSIMO ANTOGIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa CLAUDIA GRECO

Per copia conforme ad uso amministrativo

Lì, 12/09/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa CLAUDIA GRECO



Si certifica che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Lì, 12/09/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa CLAUDIA GRECO

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1 d.lgs 18.08.2000 n. 267 è pubblicata all'albo pretorio n. reg. 827 dal 22 SET, 2023 al 07 OTT, 2023

22 SET, 2023

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to IMMACOLATA FASOLO

Esecutiva ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

Lì, 12/09/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa CLAUDIA GRECO

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì, 12/09/2023

IL RESPONSABILE

F.to dott.MASSIMILIANO MASTROBATTISTA

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì, 12/09/2023

IL RESPONSABILE

F.to dott.ssa ASSUNTA ROSATO

Si esprime parere di conformità ex art. 97 D.Lgs. 267/2000

Lì,

IL RESPONSABILE

Letto e approvato